

Ravenna, lì 02 ottobre 2013

Spett.li

CLIENTI

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: “Aumento aliquota IVA ordinaria al 22%”

Con decorrenza dal 01/10/2013 l'aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%.

CESSIONI DI BENI

Art. 6, DPR n. 633/72: Il momento di effettuazione della cessione di beni si manifesta con la **consegna/spedizione** per i **beni mobili** e con la **stipula dell'atto di compravendita** per i **beni immobili**.

Pertanto, con decorrenza 01/10/2013 si avrà:

CESSIONE DI BENI MOBILI	
<i>Data di consegna/spedizione</i>	<i>Aliquota IVA ordinaria</i>
Fino al 30/09/2013	21%
Dall' 01/10/2013	22%
CESSIONI DI BENI IMMOBILI	
<i>Data di stipula del rogito</i>	<i>Aliquota IVA ordinaria</i>
Fino al 30/09/2013	21%
Dall' 01/10/2013	22%

Casi particolari.

Cessioni con "fattura differita"¹: rileva la **data di emissione del ddt** (o documento analogo), che certifica il momento di consegna/spedizione del bene.

Acquisti intraUE: si considerano effettuati alla **data di inizio del trasporto/data di spedizione dei beni dallo Stato UE di provenienza**.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 6, DPR n. 633/72: le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del **pagamento del corrispettivo**.

PRESTAZIONI DI SERVIZI	
<i>Data di pagamento</i>	<i>Aliquota IVA ordinaria</i>
Fino al 30/09/2013	21%
Dall' 01/10/2013	22%

Casi particolari.

Prestazione a titolo gratuito: rileva il momento in cui la stessa è effettuata.

Prestazione di carattere periodico/continuativo: rileva il mese successivo al quale la stessa viene effettuata.

ALTRI CASI**Commercianti al minuto e assimilati**

I soggetti che emettono **ricevuta/scontrino fiscale**, per i **corrispettivi certificati dall'01/10/2013** dovranno, ai fini dello scorporo, applicare la **nuova aliquota al 22%**.

¹ Possibilità di emissione della fattura entro il 15° giorno del mese successivo a quello di consegna/spedizione, ex art. 21, DPR n. 633/72.

Ventilazione dei corrispettivi

Considerato che, per coloro che applicano la “ventilazione”, in sede di liquidazione IVA i corrispettivi devono essere scorporati in base all’aliquota IVA applicata agli acquisti, qualora nel periodo di riferimento vi siano acquisti effettuati dopo l’01/10/2013, lo scorporo dovrà essere effettuato tenendo conto dell’**IVA al 22%**.

Acconti e fatture anticipate

Per le operazioni per le quali vengono emesse anticipatamente le fatture o per le quali vengono anticipatamente eseguiti i pagamenti (acconti o pagamenti totali), l’operazione si considera **effettuata alla data della fattura o del pagamento**, relativamente all’importo fatturato/pagato.

Fatture IVA per cassa

Nel nuovo regime di liquidazione “IVA per cassa” assume rilevanza il **momento di effettuazione dell’operazione** ex art. 6 DPR n. 633/72.

Note di addebito/accredito

Per le note di addebito/accredito, secondo un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota IVA **deve essere quella originariamente applicata**.

Correzioni di errori

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di correzione degli errori commessi nella fase di passaggio dell’aliquota IVA dal 21% al 22%.

I soggetti che, per motivi di carattere “tecnico” legati all’adeguamento dei software gestionali, non applicano l’IVA al 22%, possono **regolarizzare l’errata fatturazione** tramite una **nota di debito**; tale regolarizzazione **non comporta sanzioni** a condizione che l’imposta sia versata **entro il termine di versamento dell’acconto IVA 2013, ovvero dell’IVA annuale risultante dal mod. IVA 2014** in base alla periodicità (mensile/trimestrale).

Pertanto:

SOGGETTI MENSILI	
<i>Mese di emissione fattura</i>	<i>Data entro cui regolarizzare</i>
Ottobre-Novembre 2013	27/12/2013 (termine acconto)
Dicembre 2013	17/03/2014 (termine saldo)
SOGGETTI TRIMESTRALI	
IV trimestre 2013	17/03/2014

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
porgiamo distinti saluti.